

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria, eventus damni, pregiudizio, rischio, giudizio prognostico

In tema di azione revocatoria, quanto all'eventus damni, il rischio del pregiudizio deve essere apprezzato con un giudizio prognostico (nel caso si specie la SC afferma che rispetto alle rationes decidendi della pronuncia di merito, che illustrano in modo compiuto e tutt'altro che illogico i motivi dell'accoglimento della revocatoria, i ricorrenti hanno svolto censure che non individuano effettivi errores in iudicando, ma sono volte - a ben vedere - ad una "rilettura" del merito funzionale all'esclusione dell'eventus damni e della scientia damni, senza tuttavia incrinare il fondamento della decisione, basato - in primo luogo - sulla indubbia natura pregiudizievole dell'atto con cui un debitore aliena i propri beni ad un soggetto che sia convenuto insieme allo stesso venditore in un giudizio diretto ad una pronuncia di risoluzione e condanna, laddove esista, sulla base di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, la concreta possibilità che il convenuto-acquirente non risulti soccombente e la condanna venga pronunciata contro il solo venditore - ipotesi verificatasi in concreto nel caso di specie - e, in secondo luogo, sulla consapevolezza di tale possibilità, insita nella conoscenza della pendenza della lite).

NDR: sul riferimento al giudizio prognostico si veda così [Cass. 11892/2016](#). Per approfondimenti è possibile consultare tutti i contributi in *Rivista* in tema di [giustizia predittiva](#) ovvero il [Focus su giustizia predittiva ed interpretazione della legge: giurisprudenza, dottrina, prassi](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.4.2019, n. 11391

...*omissis*...

Rilevato che:

in pendenza di un giudizio promosso (nel 1994) da *omissis* nei confronti dei coniugi *omissis* per la restituzione dell'importo di una caparra, i convenuti si separarono prevedendo (con accordo raggiunto all'udienza del 20.11.2001) che l'obbligo di mantenimento in favore della moglie sarebbe stato adempiuto mediante l'alienazione, da parte del *omissis* e in favore della *omissis*, della quote indivise del 50% di alcuni immobili, quote che vennero poi trasferite con atto pubblico del 12.7.2002;

avverso tale trasferimento, il *omissis* propose azione revocatoria con citazione notificata nel febbraio 2007;

il Tribunale accolse la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello;

hanno proposto ricorso per cassazione il *omissis* e la *omissis*, affidandosi a quattro motivi; ha resistito il R. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato altresì - ai fini della migliore comprensione dei termini della controversia - che l'originario giudizio promosso dal *omissis* nel 1994 è stato definito - dapprima - con sentenza di primo grado (dell'11.9.2002) che aveva condannato entrambi i convenuti alla restituzione della caparra e successivamente - con sentenza di appello (pubblicata nel 2006 e passata in giudicato) che ha condannato alla restituzione il solo *omissis* (affermando il difetto di legittimazione passiva della *omissis*).

Considerato che:

col primo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, anche in relazione all'art. 2729 c.c., e/o la nullità della sentenza "per insuperabile illogicità della sua motivazione (...) in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, e all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4" e l'omesso esame di un fatto decisivo), i ricorrenti assumono "l'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, e l'illogicità manifesta della sentenza sul punto": sostengono che l'alienazione fra i coniugi separati era avvenuta "solo per eseguire gli accordi di separazione omologati dal Tribunale", senza che sussistesse conoscenza, da parte del *omissis*, dell'asserito pregiudizio per il *omissis* e consapevolezza dello stesso da parte della *omissis*; e ciò in quanto il giudizio per la restituzione della caparra "non avrebbe potuto che concludersi (...) con la vittoria o la soccombenza di entrambi gli ex coniugi", cosicché gli stessi non potevano "avere avuto nessuna consapevolezza di arrecare l'asserito" pregiudizio al creditore;

col secondo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 1, e/o nullità della sentenza "per insuperabile illogicità della sua motivazione (...) in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, e all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4"), i ricorrenti assumono "l'insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie (il pregiudizio), e l'illogicità manifesta della sentenza sul punto": rilevano che "l'alienazione di beni immobili (...) è stata posta in essere non già tra un debitore ed un terzo, ma tra due condebitori solidali, in quanto convenuti nel medesimo giudizio all'interno del quale rivestivano la medesima posizione processuale", cosicché non era apprezzabile "nessuna diminuzione della garanzia del credito, bensì un mero spostamento di titolarità di diritti su beni immobili, che da un debitore solidale

transitano in capo all'altro debitore solidale"; tanto più che, all'epoca dell'atto traslativo, "non era assolutamente possibile "prospettare" una sentenza favorevole ad uno dei due ex coniugi e al contempo sfavorevole all'altro";

il terzo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 1 nn. 1 e 2 (...) in relazione all'art. 1458 c.c., nonché in relazione all'art. 1358 c.c.: "l'erroneo inquadramento temporale del credito del *omissis*, rispetto al trasferimento immobiliare") censura la sentenza nella parte in cui ha aderito all'impostazione del Tribunale (che aveva sottolineato la natura retroattiva degli effetti della risoluzione richiesta dal *omissis*) e ha aggiunto la considerazione che "il fatto costitutivo del credito è stata la consegna della caparra da parte del *omissis*, evento rispetto al quale è priva di rilevanza la natura della sentenza di scioglimento del vincolo contrattuale": assumono che il diritto alla restituzione della caparra era sorto "solo con la pubblicazione della sentenza di primo grado (settembre 2002) con la quale è stato risolto il contratto per inadempimento reciproco delle parti ed i *omissis* sono stati condannati al pagamento di parte della caparra ricevuta"; i primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati, in quanto:

la Corte di Appello ha correttamente rilevato, quanto all'*eventus damni*, che "il rischio del pregiudizio (...) deve essere apprezzato proiettandosi con un giudizio prognostico (così Cass. 11892/2016 (...)) la possibilità di una sentenza sfavorevole al solo *omissis*", possibilità che era "certamente prospettabile, con la conseguente conferma della effettiva portata pregiudizievole dell'atto dispositivo"; quanto all'elemento soggettivo, ha evidenziato (oltre alla natura retroattiva degli effettivi della risoluzione) che "il fatto costitutivo del credito è stata la consegna della caparra da parte del *omissis*, evento rispetto al quale è priva di rilevanza la natura della sentenza di scioglimento del vincolo contrattuale", e che "la pendenza del giudizio intrapreso dal *omissis* nel 1994 (...) dimostrava la piena consapevolezza, da parte dei due coniugi, della pretesa avanzata nei loro confronti" e, altresì, "del pregiudizio che sarebbe derivato al creditore dall'essersi il *omissis* privato del proprio intero patrimonio familiare";

rispetto a tali *rationes decidendi*, che illustrano in modo compiuto e tutt'altro che illogico i motivi dell'accoglimento della revocatoria, i ricorrenti hanno svolto censure che non individuano effettivi *errores in iudicando*, ma sono volte - a ben vedere - ad una "rilettura" del merito funzionale all'esclusione dell'*eventus damni* e della scienza *damni*, senza tuttavia incrinare il fondamento della decisione, basato - in primo luogo - sulla indubbia natura pregiudizievole dell'atto con cui un debitore aliena i propri beni ad un soggetto che sia convenuto insieme allo stesso venditore in un giudizio diretto ad una pronuncia di risoluzione e condanna, laddove esista, sulla base di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, la concreta possibilità che il convenuto-acquirente non risulti soccombente e la condanna venga pronunciata contro il solo venditore (ipotesi verificatasi in concreto nel caso di specie) e - in secondo luogo - sulla consapevolezza di tale possibilità, insita nella conoscenza della pendenza della lite;

il quarto motivo (che denuncia, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c., anche in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 5, la liquidazione delle spese di lite, in quanto parametriche ad un valore del credito del *omissis* di 100.000,00 Euro anziché di 100 milioni di lire, pari a 51.645,70 Euro) è inammissibile in quanto presuppone una "svista" della Corte (che avrebbe erroneamente percepito il dato risultante dalla sentenza di condanna per la restituzione della caparra) che avrebbe dovuto essere fatta valere in sede revocatoria;

le svolte considerazioni sono adeguate anche in relazione alla memoria; al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite;

non sussistono, invece, le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1, richiesta dal *omissis* col controricorso: deve considerarsi, infatti, che l'istante non ha fornito la prova del danno (cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004 e Cass. n. 9080/2013) e che,

comunque, non appare integrato il presupposto della mala fede o della colpa grave (non ravvisabili nella mera circostanza che la parte ricorrente fosse rimasta soccombente nei due gradi di merito);
sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com